



AVVOCATI E
COMMERCIALISTI

AC News | Maggio 2017

TAX, LEGAL, LABOUR, ACCOUNTING



SOMMARIO

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. FISCALITÀ NAZIONALE | Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia |
| 2. FISCALITA' NAZIONALE | Disciplina sanzionatoria in tema di <i>reverse charge</i> |
| 3. LEGALE | L'assegno di mantenimento nella separazione personale |
| 4. DIRITTO DEL LAVORO | La tutela del lavoro autonomo: il c.d. <i>jobs act</i> autonomi |
| 5. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |

REGIMI AGEVOLATIVI PER PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

Il sistema fiscale italiano, al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, ha previsto una serie di misure agevolative dirette ad attirare risorse umane in Italia.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "Legge di bilancio 2017") interviene in tale quadro normativo potenziando l'efficacia delle norme previgenti e introducendo nuove ipotesi agevolabili, in modo da configurare un sistema variegato, idoneo a cogliere le diverse realtà.

Tali misure, in buona sostanza, sono volte ad agevolare **le persone fisiche** che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgere un'attività di lavoro, prevedendo una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia, e le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti all'estero.

In sintesi, a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017:

- a) sono diventati permanenti gli incentivi fiscali previsti per il rientro in Italia di **docenti e ricercatori** residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- b) il regime fiscale di favore per i lavoratori cosiddetti "**impatriati**", riguardante **laureati, manager e lavoratori con alta qualificazione**, previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. "decreto internazionalizzazione"), è stato esteso anche ai lavoratori autonomi ed è stata ulteriormente aumentata la misura dell'agevolazione;
- c) è stato introdotto l'articolo 24-bis nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle imposte sui redditi (c.d. "TUIR"), rubricato "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia".

Ambito oggettivo di applicazione

Tutte le agevolazioni in esame presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne vuole usufruire, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana. Inoltre, richiedono che, prima del trasferimento nel territorio dello Stato, la persona fisica abbia

mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.

Data di decorrenza dell'agevolazione

Gli incentivi in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia, avendo riguardo al periodo di vigenza dei singoli regimi e alla durata degli stessi.

Ad esempio, considerato che per le persone fisiche il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell'anno, in quanto l'integrazione dei requisiti di radicamento della residenza sarà sempre per un tempo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta.

Determinazione dei redditi agevolabili

I redditi agevolabili in base alle disposizioni emanate per **docenti e ricercatori, lavoratori contro-esodati e lavoratori impatriati** devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal **TUIR** per le singole categorie di reddito, vale a dire dall'**articolo 51**, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall'**articolo 52**, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall'**articolo 54** se derivanti dall'esercizio di arti e professioni nonché e, per i soggetti beneficiari della legge n. 238 del 2010, dall'**articolo 55** se derivanti dalla attività d'impresa. Sono altresì agevolabili le somme conseguite in sostituzione dei suddetti redditi, le quali, ai sensi dell'**articolo 6** del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Con riguardo ai redditi di lavoro autonomo, l'agevolazione fiscale in commento investe i redditi che derivano dall'esercizio di arti e professioni di cui all'**articolo 53** del TUIR, svolte sia in forma individuale che associata (per esempio, nella forma dell'associazione professionale).

Non sono, invece, ammesse alle agevolazioni le attività professionali esercitate nella forma delle società di persone, produttive di redditi d'impresa, in quanto tale categoria reddituale non è prevista dalle disposizioni in esame, fatta eccezione per i beneficiari della legge n. 238 del 2010.

DISCIPLINA SANZIONATORIA IN TEMA DI *REVERSE CHARGE*

L'art. 8 della legge 11 marzo 2014, n. 231, ha delegato il Governo a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo "al fine di meglio correlare, nel rispetto del **"principio di proporzionalità"**, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; prevedendo la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità".

In particolare, tra le principali modifiche rientrano le nuove sanzioni amministrative previste in materia di documentazione e registrazione delle operazioni IVA, in riferimento alla più ampia disciplina dell'**inversione contabile**.

L'inversione contabile, o **reverse charge**, è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi (cliente o committente), se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del fornitore o prestatore.

Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta indicando la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17 del Dpr 633/1972). Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione, della relativa imposta e deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti così da rendere neutrale l'effetto dell'imposta.

La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile

L'istituto dell'inversione contabile ha assunto negli ultimi anni sempre maggiore importanza, anche come strumento di contrasto ai fenomeni di frode IVA, sempre più diffusi in alcuni specifici settori di attività.

L'Agenzia è intervenuta, con la circolare n. 16/E/2017, sul nuovo regime sanzionatorio per le operazioni soggette alla inversione contabile, a seguito delle modifiche introdotte con il Dlgs 158 del 24 settembre 2015 che ha modificato il comma 9-bis del Dlgs 471/1997 e introdotto tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3).

La stessa ha precisato che l'errata applicazione del meccanismo del *reverse charge* è soggetta a sanzione fissa a condizione che si tratti di un errore

commesso per una operazione ragionevolmente rientrante in tale meccanismo.

Lo spirito della norma è quello di creare un sistema basato sul principio di proporzionalità, colpendo in modo più deciso le violazioni compiute con un intento fraudolento e punendo in maniera più lieve fattispecie per le quali l'imposta risulta comunque assolta, ancorché irregolarmente.

Sanzioni fisse

- Nel caso in cui l'operazione è soggetta a reverse charge ma il cedente/prestatore ha emesso fattura con addebito di Iva come se fosse un'operazione ordinaria oppure, all'opposto, nel caso in cui l'operazione è soggetta ad IVA nei modi ordinari, ma il cedente/prestatore ha applicato il reverse charge, se l'imposta è stata versata, si applica la sanzione in misura fissa che va da un minimo di **250 euro** ad un massimo di **10mila euro** ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale tra cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun committente. Tuttavia viene precisato che l'errore non deve riguardare ipotesi palesemente estranee al regime dell'inversione contabile, lasciando intendere che la sanzione fissa si applica soltanto per i casi che possono effettivamente esserci dubbi sulla applicazione o meno del regime di inversione contabile.
- In presenza di operazioni riconducibili al meccanismo del *reverse charge*, ma per le quali il cessionario o il committente non pone in essere totalmente gli adempimenti previsti (autofattura o integrazione della fattura di acquisto) scatta una sanzione più elevata ancorché fissa da **500 a 20mila euro**. In questo caso la sanzione fissa si rende applicabile a condizione che l'omissione degli adempimenti non occulti l'operazione, la quale risulti quindi nella contabilità tenuta ai fini delle imposte dirette.

In precedenza tali sanzioni erano decisamente più elevate, nella misura dal 100 al 200% dell'imposta. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni decorre dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del *favor rei*, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti divenuti definitivi anteriormente al 1° gennaio 2016.

LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULLA NECESSITA' DI PARAMETRARE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL TENORE DI VITA, NELLA SEPARAZIONE PERSONALE. (Cass. Civ. Sez. I, Sent., 16-05-2017, n. 12196)

Nella separazione personale l'obbligo di assistenza materiale trova, di regola, attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una situazione economica deteriorata e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, in costanza di convivenza matrimoniale.

Ad appena cinque giorni dal deposito della nota **sentenza del 10 maggio n. 11504 della Corte di Cassazione**, che aveva stabilito, quale criterio per l'eventuale assegnazione dell'assegno divorzile, l'indipendenza e l'autosufficienza economica, superando il tradizionale criterio del "mantenimento dello stesso tenore di vita", i giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso del coniuge protagonista del caso oggetto di analisi, apparentemente ribaltando il nuovissimo orientamento.

In realtà, nella pronuncia in esame, la Corte si riferisce al periodo in cui i coniugi **si trovino ancora nel regime di separazione personale**, e non già in fase di divorzio. Separazione e divorzio postulano uno stato di fatto e di diritto totalmente differenti, in quanto i separati restano, fino alla pronuncia del divorzio, marito e moglie.

In particolare, nel caso in esame la moglie MB chiedeva al Tribunale di Milano la separazione personale dal marito SB. Il Tribunale di Milano, dichiarava la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento un assegno di tre milioni di euro. La Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto dal coniuge, aveva ridotto a due milioni di euro mensili l'ammontare di detto assegno. Avverso la sentenza della Corte Territoriale proponeva ricorso comunque il marito.

La prima Sezione Civile, respingendo il ricorso del marito, ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Milano, osservando che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in merito all'interpretazione dell'art. 156 c.c., che prevede il diritto del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, a ricevere quanto necessario al suo mantenimento da parte dell'altro coniuge, risultava correttamente applicato nella decisione.

In particolare, la Corte ha rimarcato la profonda differenza esistente tra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla cosiddetta "*solidarietà post-coniugale*" nel giudizio di divorzio.

In sostanza, il collegio di legittimità ha trattato il limitato periodo di separazione, che ha preceduto il divorzio tra i due coniugi, evidenziando che durante la separazione **permane il vincolo coniugale**, e con esso il dovere di assistenza, che "*trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriorata e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto sulle potenzialità economiche dei coniugi*".

Sotto tale profilo, la Corte prosegue sostenendo che, "*con l'espressione redditi adeguati, la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito, richiede un'ulteriore verifica per appurare che i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita*". In caso di esito negativo di detto accertamento, sarà successivamente necessario procedere con una valutazione comparativa sia dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, sia di particolari circostanze, come, ad esempio, la durata della convivenza.

Nel seguente caso, lo stesso coniuge aveva definito il proprio patrimonio "*ultracapiante*". Pertanto, la coniuge, con i propri mezzi, non avrebbe mai potuto conseguire il tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. Nessuna contraddizione, quindi, deve constatarsi rispetto al dettato normativo previsto dall'art. 156 c.c.. La stessa Corte, infatti, richiamando la recentissima pronuncia dell'11 maggio scorso, il concetto di assegno di mantenimento è ben diverso da quello di assegno di divorzio, periodo quest'ultimo, nel quale risultano già recisi i doveri di solidarietà coniugale.

Solo in fase di divorzio, dunque, la misura economica, avendo natura assistenziale, non spetta più all'ex coniuge che sia, anche per la legge, effettivamente "ex", cioè definitivamente estraneo al rapporto coniugale e, dunque, economicamente indipendente.

Durante la separazione personale dei coniugi, invece, permane il vincolo coniugale e "*il dovere di assistenza materiale, [...] cardini fondamentali del matrimonio*".

Diritto del lavoro

LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO: IL C.D. JOBS ACT AUTONOMI

Con testo approvato definitivamente dal Senato il 10 maggio 2017, attualmente in attesa di pubblicazione in G.U., il legislatore ha introdotto nuove disposizioni per il lavoro autonomo.

La nuova normativa ha ad oggetto ed amplia le tutele previdenziali e le garanzie contrattuali in favore dei lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale, ivi comprese le categorie iscritte agli ordini professionali.

Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della nuova normativa gli imprenditori ed i piccoli imprenditori (come, ad esempio, artigiani e commercianti).

Le novità piu' significative

- Tutela del ritardo nei pagamenti e precise clausole contrattuali: alle transazioni commerciali tra i lavoratori autonomi, le imprese e le amministrazioni pubbliche viene estesa la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 in merito all'obbligo di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura, di merci o di una determinata prestazione di servizi. Le parti possono stabilire contrattualmente un termine superiore, il quale non può in ogni caso superare i 60 giorni, pena la nullità della clausola contrattuale;
- Invenzioni del lavoratore: qualora l'attività inventiva non sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, spetteranno al lavoratore i diritti di utilizzazione economica delle invenzioni e dei cd. apporti originali;
- Prestazioni di sicurezza e protezione sociale aggiuntive: per i professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali saranno attivate prestazioni complementari aggiuntive di tipo sociale (oltre a quelle di tipo previdenziale e socio-sanitario), finanziate da apposita contribuzione, rivolte agli iscritti che hanno subito una riduzione del reddito indipendente dalla propria volontà o colpiti da gravi patologie;
- Stabilizzazione ed estensione della cd. DIS-COLL: dal 1 luglio 2017 la prestazione di disoccupazione mensile in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, viene estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio;
- Deducibilità delle spese di formazione: le modifiche riguardanti l'art. 54 comma n. 4 del TUIR prevedono l'introduzione di un regime di deducibilità integrale:
 - i) entro il limite di euro 10.000 delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione, iscrizione a convegni e congressi, nonché le relative spese di viaggio e soggiorno;
 - ii) entro il limite di euro 5.000 delle spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità;
- Partecipazione agli appalti pubblici: la pubblica amministrazione dovrà promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi, nonché ai bandi per l'assegnazione di incarichi di consulenza e ricerca, favorendo l'accesso alle informazioni relative alle gare e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione;
- Tutela di gravidanza, malattia ed infortunio: per i lavoratori autonomi, che prestano la loro attività in maniera continuativa, lo stato di gravidanza, malattia od infortunio non comporterà l'estinzione del rapporto di lavoro: la prestazione potrà rimanere sospesa (senza diritto al corrispettivo e salvo il venir meno dell'interesse del committente) per un periodo non superiore ai 150 giorni per anno solare;
- Congedo parentale e indennità di maternità: lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell'INPS avranno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi ed entro i primi tre anni di vita del bambino. Inoltre, saranno ridotti i requisiti di accesso alle prestazioni di maternità e l'indennità verrà erogata, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa, per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi;
- Modifiche al codice di procedura civile: in tema di controversie individuali di lavoro aventi ad oggetto rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e rapporti di collaborazione che si concretano nello svolgimento di un'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale di cui all'articolo 409 c.p.c., il legislatore precisa che *"la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa"*.

Giurisprudenza e Prassi

GIURISPRUDENZA

CTP Caserta, sentenza n. 2320/06/17 del 11 aprile 2017

Accertamento soci di società di capitali

È illegittimo l'accertamento nei confronti dei soci di una società di capitali basato sulla percezione di maggiori utili qualora non sia stato preventivamente contestato un maggior reddito dichiarato da parte della società.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13041 del 24 maggio 2017

Redditometro

È legittimo l'accertamento tramite redditometro basato sul possesso, da parte del contribuente, di un'automobile e dell'abitazione principale. Grava sul contribuente provare che il reddito presunto "non esiste o esiste in misura inferiore".

Corte di Cassazione, sentenza n. 13571 del 30 maggio 2017

Determinazione plusvalenza sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro

Viene affermato il carattere interpretativo e la valenza retroattiva della disposizione di cui all'art. 5 co. 3 del DLgs. 147/2015 secondo cui, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale, essendo necessarie ulteriori motivazioni a supporto.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 26/04/2017, n. 10221

Contratto di assicurazione

L'assicuratore della responsabilità civile (di ogni tipo) ha l'obbligo di tenere indenne l'assicurato delle conseguenze pregiudizievoli di un fatto da lui commesso durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione. Tale obbligo sorge nel momento in cui l'assicurato, ovvero il terzo danneggiato quando la legge glielo consente, richiede all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo, ovvero risarcimento del danno. A partire da tale momento, l'assicuratore ha l'obbligo nei confronti dell'assicurato, di attivarsi con la diligenza da lui esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., per accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta, pagare l'indennizzo. La violazione di tali obblighi costituisce un inadempimento del contratto di assicurazione. Dall'inadempimento del contratto di

assicurazione discende l'obbligo dell'inadempiente di risarcire il danno.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 02/05/2017, n. 10662

Fallimento – ammissione al passivo

In tema di verifica del passivo, il principio di non contestazione, non comporta l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore, competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verifica dei fatti e delle prove. Di talché va censurata la decisione del giudice di appello che, nel riformare parziale la prima pronuncia, ammetta il credito sul rilievo della mancata opposizione del curatore del fallimento.



PRASSI

Agenzia delle entrate, circolare n. 15/E del 28 aprile 2017

Scomputo delle perdite nell'ambito dell'attività di accertamento - Riduzione in dichiarazione delle perdite utilizzate

La procedura di scomputo prevede che il modello IPEA venga presentato esclusivamente in via telematica, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento oppure in caso di accertamento con adesione, sia prima che dopo la notifica dell'avviso. "Non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione pertanto, qualora il contribuente possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili". Il nuovo procedimento di scomputo è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2016 con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, erano ancora pendenti i termini per l'accertamento.



AVVOCATI E
COMMERCIALISTI

AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare info@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com)
e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.